

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 359 del 26 marzo 2019

Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale medico in quiescenza.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si formulano indirizzi rivolti alle aziende ed enti del SSR di verificare la possibilità, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale medico in quiescenza.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Come è noto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo è in evidenza la problematica riguardante la carenza di medici specialisti in alcuni specifici settori, determinata da un insieme di concause che si possono individuare, da una parte nel numero non adeguato di posti annualmente definito per l'accesso alle scuole di specializzazione e dall'altra da un'elevata uscita dei medici dal SSN per pensionamento, accentuata dalle recenti disposizioni in materia di trattamento di pensione contenute nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, a cui si può sommare una diminuita attrattività del servizio sanitario pubblico per i professionisti.

Per far fronte alla predetta emergenza l'amministrazione regionale da tempo ha individuato, o ha in corso di elaborazione, una pluralità di interventi, sia a carattere temporaneo, correlati all'urgenza di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia di carattere strutturale e di sistema.

In particolare il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 48/2018, ha definito alcuni specifici strumenti per affrontare la carenza di medici specialistici (quali quelli diretti ad estendere l'ambito degli incarichi di lavoro autonomo, ad attivare nuovi percorsi di formazione specialistica, a consentire l'accesso al servizio sanitario regionale dei medici non specializzati), la maggior parte dei quali, tuttavia, per trovare concreta applicazione, richiede l'espletamento di complesse procedure.

Inoltre, sono state formulate anche altre proposte che possono essere realizzate solo attraverso una modifica del quadro legislativo statale di riferimento e necessariamente richiedono la condivisione di più soggetti istituzionali (in particolare, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università).

In tale contesto si ritiene utile richiamare l'attenzione delle aziende e degli enti del SSR sulla possibilità, consentita, a certe condizioni, dall'ordinamento, di stipulare contratti di lavoro autonomo ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, anche con il personale medico in quiescenza.

Al riguardo si evidenzia come il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, sancito dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, non si applica alle tipologie di contratti generalmente stipulati dalle aziende del SSR con il personale medico, che hanno per oggetto lo svolgimento di attività assistenziali non garantibili con il solo personale dipendente.

Infatti, gli incarichi di studio e consulenza cui fa riferimento la predetta normativa, come precisato dalla circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono, rispettivamente, quelli consistenti nello svolgimento di un'attività di studio e quelli che si traducono in richieste di pareri ad esperti, e quindi sono incarichi non riconducibili allo svolgimento di attività assistenziali. La circolare ministeriale citata conferma altresì che le disposizioni in argomento non escludono il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali inerenti ad attività sanitaria. D'altro canto, la medesima evidenza come le preclusioni normative allo svolgimento di attività economiche vanno interpretate in senso restrittivo, incidendo su diritti tutelati a livello costituzionale, come avviene per l'attività economica e professionale. Indicazioni sulla nozione degli incarichi di studio e consulenza nonché sugli incarichi che non vi rientrano sono rintracciabili in termini sistematici ed esaustivi nonché tuttora attuali nella pronuncia Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo del 15 febbraio 2005 "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)".

I contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività assistenziali, eventualmente stipulati con personale in quiescenza, sono invece per natura incompatibili con l'incarico dirigenziale, che implica un rapporto di lavoro dipendente, seppure a termine, con la conseguenza che non possono essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 nella forma dell'instaurazione di un rapporto di lavoro di collaborazione.

E' parimenti fatto divieto, ai sensi dell'articolo 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, di stipulare gli anzidetti contratti con il personale cessato volontariamente dal servizio che, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, aveva il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità dal servizio, da parte delle aziende di provenienza o di altre aziende con le quali lo stesso personale ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

Tale norma va, peraltro, interpretata nel senso che l'incarico di collaborazione è conforme anche all'art. 25 l. 724/94, laddove conferito dopo la maturazione del requisito della pensione di vecchiaia secondo l'ordinamento vigente.

Va infine considerato che gli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01, possono essere tuttora conferiti con organizzazione della prestazione presso il committente, a seguito della proroga del divieto di cui al comma 5 bis del medesimo articolo disposta dall'articolo 22, comma 8 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ove, pertanto, gli incarichi in esame dovessero essere intesi come comportanti una organizzazione del luogo e delle modalità di prestazione ad opera del committente, non sussiste allo stato alcuna preclusione alla loro attivazione.

Si evidenzia che i contratti in questione, secondo quanto previsto nella parte II, paragrafo 13 - *Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo* - del PSSR 2019-2023, possono essere stipulati anche per lo svolgimento di attività ordinarie qualora sussistano tutte le condizioni ivi indicate.

Si ritiene pertanto di adottare l'indirizzo per il quale le aziende ed enti del SSR, qualora fosse necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e risultasse oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico dipendente o, in subordine, stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico non ancora in quiescenza, possono conferire incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici già collocati in quiescenza nel rispetto delle disposizioni legislative sopra richiamate. Le richieste in tal senso saranno ricomprese, come tutte quelle relative all'acquisizione di personale a diverso titolo, nell'ambito dei piani trimestrali di assunzione, sottoposti alla valutazione della CRITE ai sensi dell'art.16, comma 2 della L.R. n.48/2018 e autorizzati dall'Area Sanità e Sociale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'articolo 25 della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- VISTO l'articolo 5, commi 6 e 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m.e i.;
- VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il PSSR 2019-2023, approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
- VISTA la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- VISTA la pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo del 15 febbraio 2005;
- VISTO l'art. 22, comma 8 del D.LGS 25 maggio 2017, n° 75, come modificato dall'art. 1, comma 1131, lett. f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di adottare l'indirizzo per il quale le aziende ed enti del SSR, qualora fosse necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e risultasse oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico dipendente o, in subordine, stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico non ancora in quiescenza, possono conferire incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici già collocati in quiescenza nel rispetto delle disposizioni legislative richiamate nelle premesse;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.